

STATUTO

GAMMANI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN VITO AN LARGO
UNGARETTI 1/2

Numero REA: AN - 203882

Codice fiscale: 02643220425

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

(cinquanta virgola zero zero);

- ROSATI FRANCESCA, per una quota di partecipazione di euro 50,00

(cinquanta virgola zero zero);

- FERRUCCI FRANCESCA ROMANA, per una quota di partecipazione di
euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

- CENCI LUIGINA, per una quota di partecipazione di euro 50,00
(cinquanta virgola zero zero);

- MONTESI ARIANNA, per una quota di partecipazione di euro 50,00
(cinquanta virgola zero zero);

- ZAMMIT AGNESE, per una quota di partecipazione di euro 50,00
(cinquanta virgola zero zero);

- SQUARTINI ANDREA, per una quota di partecipazione di euro 50,00
(cinquanta virgola zero zero);

- FIORI STEFANO, per una quota di partecipazione di euro 50,00
(cinquanta virgola zero zero).

Dette somme, improduttive di interessi, dovranno essere versate
su semplice richiesta dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 3) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
(trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici)

ARTICOLO 4) Le norme che regolano il funzionamento e
l'amministrazione della società, nonché quelle che ne
disciplinano puntualmente la denominazione, la sede, l'oggetto,
la durata, sono contenute nel seguente

STATUTO

della Società "GAMMANI' Società cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "GAMMANI'
Società cooperativa sociale".

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Monte San Vito.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di
sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti
con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge,
nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad
aggiornare il predetto libro con le indicazioni **comunicatele** dai
soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in
tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali.

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle **Onlus**, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

SCOPO - OGGETTO

Articolo 6) - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini **speculativi**, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie in particolare

nel settore dell'assistenza e della istruzione e formazione a favore dei minori e con particolare riguardo a soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle **rinvenibili** sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Articolo 7) - Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con lo scopo di procurare servizi di particolare rilevanza sociale, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Integrano lo scopo mutualistico della cooperativa le finalità di promozione e sviluppo del movimento cooperativo, alle quali la cooperativa concorre, sia mediante la contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sia mediante la partecipazione alle associazioni nazionali di rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari comunque posseduti dai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili,

e devono essere di fatto osservate

Articolo 8) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società.

Articolo 9) - Oggetto sociale.

9.1 La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio

scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci
cooperatori, ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari
ed educativi e segnatamente:

- Gestione ludoteca e spazi gioco, anche per conto di enti
pubblici e privati;
- Gestione di asili nido alternativi, anche per conto di enti
pubblici e privati;
- Gestione centri di lettura e biblioteca, anche per conto di
enti pubblici e privati;
- Gestione doposcuola ed oratorio prolungato nelle scuole, anche
per conto di enti pubblici e privati;
- Gestione di servizi doposcuola, corsi compensativi, campus e
simili per soggetti con disturbi specifici di apprendimento
(DSA), anche per conto di enti pubblici e privati;
- Gestione ed organizzazione di centri estivi, anche per conto
di enti pubblici e privati, con carattere animativo e finalizzati
al miglioramento della vita, nonché altre iniziative per il tempo
libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Gestione centri di animazione nei villaggi dei containers per
conto di enti pubblici e privati;
- Gestione servizi vari alla persona compresi soggetti
svantaggiati per ragioni sociali, economiche, fisiche e
familiari;
- Assistenza ai bambini con lavori di baby sitting e baby parking
a domicilio o presso locali idonei della cooperativa, anche per

conto di enti pubblici;

- Promozione e realizzazione di pubblicazioni culturali e di comunicazione/informazione attraverso la produzione, anche in proprio, di attività editoriale, video, cinematografia, fotografia, anche per conto di enti pubblici e privati;
- Informazione e divulgazione di culture multietniche, integrazione e sostegno a persone provenienti da altre nazioni;
- Promozione ed organizzazione di gite, escursioni e visite guidate;
- Organizzazione e svolgimento di attività ricreative e di animazione alle fiere, feste e presso privati; attività di ristorazione compresa la gestione di mense scolastiche;
- Organizzazione e allestimento di spettacoli culturali, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, conferenze, stands fieristici, mostre;
- Istituzione e gestione di laboratori e corsi linguistici, teatrali, di musica multimediale, di informazione su tematiche varie, di ogni forma di artigianato (legno, pelle, carta, vetro ed altro), di psicomotricità e di tecniche alternative per l'equilibrio psico-fisico, per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per la promozione della cultura e dell'arte, per la tutela del patrimonio di interesse storico - artistico - archeologico, per il giardinaggio e l'orticoltura biologica;
- Promuovere corsi di formazione professionale per i soci, e non, a vari livelli;

- Gestione di campeggi estivi a scopo ricreativo e di educazione ambientale;
- Gestione di strutture educative riabilitative e cautelative rivolte a soggetti svantaggiati;
- Gestione di osservatorio epidemiologico in ambito pediatrico con finalità di monitoraggio e prevenzione;
- Prestazione di servizi psicologici per il benessere della persona per promuovere e migliorare la salute biopsicosociale;
- Promozione della ricerca sulla terapia della sabbia e le sue connessioni con altri campi della psicologia, del pensiero e dell'esperienza umana come la filosofia, le arti, le scienze e la religione.

9.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 10) La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 11) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo

previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;

b) i soci volontari, quali definiti dalla legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Articolo 12) - Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci "lavoratori", ancorchè tra gli stessi e la cooperativa non **intercorra** attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi

dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soci.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Articolo 13) - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare

il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi – a parità di qualifiche professionali – sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Articolo 14) - Obblighi dei soci cooperatori.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Articolo 15) - Regolamento interno.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci

cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative ammesse dalla legge.

Il regolamento mutualistico ha il contenuto di cui all'art. 6 legge n.142/2001.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste al successivo Art.39, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Articolo 16) - Ristorni.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che **intrattengano** rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti

retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da apposito regolamento interno, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste al successivo Art.39.

Articolo 17) Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la

vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-**quinquies** c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

– per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.)

– si applica ai soci volontari la regola del voto **capitario** (art. 2538 c.c.).

Articolo 18) - Ammissione dei soci

18.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita ed attività svolta;

- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- l'indicazione se intende essere ammesso come socio cooperatore o come socio volontario;

- l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae.

18.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai precedenti articoli del presente statuto.

18.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei

requisiti di cui ai precedenti articoli del presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

18.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

18.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

18.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

TITOLO V

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 19) - Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, il cui valore nominale non può essere inferiore nè superiore ai limiti di legge.

Articolo 20) – Trasferimento delle partecipazioni dei soci
cooperatori.

20.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte
a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso
la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo

20.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria
quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera
raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le
indicazioni previste nel precedente art.18.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la
cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota
detenuta dal socio.

20.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è
libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve
iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
previsti per divenire socio.

Articolo 21) – Acquisto di quote proprie spettanti ai soci
cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del
codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare
le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VI

PRESTITI SOCIALI

Articolo 22) – Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO VII

SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 23) – Recesso del socio cooperatore.

23.1 Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- qualora non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- quando sia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa per cause ad esso inerenti.

23.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

23.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,

è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

23.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro previsto dal presente statuto.

23.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti di lavoro tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

23.6 Il recesso non può essere parziale.

Articolo 24) – Esclusione del socio cooperatore.

L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dalla legge ed, inoltre, per cessazione del rapporto di lavoro a seguito

di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In deroga a quanto sopra, in caso di ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il socio non può essere escluso dalla società, e conserverà la qualifica di socio in attesa di eventuali future occasioni di lavoro.

La decisione in materia di esclusione spetta all'assemblea dei soci.

Per il resto, si fa rinvio al disposto dell'art. 2533 cod. civ.. L'esclusione determina anche l'estinzione del rapporto di lavoro con la società ai sensi dell'art. 2533 cod. civ. e 5, comma 2, legge n.142/2001.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà della società di deliberarne l'esclusione secondo quanto sopra indicato, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 25) – Morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono – se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società – chiedere di subentrare nella relativa partecipazione sociale. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare all'organo amministrativo:

– la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto prescritto dal presente statuto per la domanda di ammissione;

– il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o di **legatario** delle partecipazioni.

L'organo amministrativo autorizza il subingresso nella partecipazione sociale con apposita deliberazione, sulla base delle regole di legge e statutarie previste per il caso di trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi. In presenza dei requisiti di ammissione, gli eredi o legatari hanno diritto all'ammissione: conseguentemente, l'ammissione degli eredi o legatari del socio può essere rifiutata solo in caso di mancanza negli stessi dei requisiti soggettivi. Contro il diniego di ammissione, che deve essere motivato come sopra, gli eredi o legatari del socio possono proporre opposizione dinanzi all'arbitro previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2530, comma 5, del codice civile.

La richiesta di subingresso deve essere presentata entro centoottanta giorni dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

In nessun caso gli eredi o legatari del socio cooperatore sono obbligati al subingresso nella posizione del socio cooperatore defunto.

E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza

di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi nel caso in cui nessuna richiesta è presentata dagli eredi o legatari.

In conseguenza della deliberazione di ammissione, gli eredi o legatari del socio sono iscritti tempestivamente a cura degli amministratori nel libro soci.

Articolo 26) – Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari – ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile – hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dal successivo Art. 30), ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-**quinquies** del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, compresa la

riserva formata con il **sopraprezzo** eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 27) - Responsabilità dei soci cessati

27.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

27.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 28) – Strumenti finanziari non **partecipativi**.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea dei soci assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non **partecipativi**, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO IX

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 29) – Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante

conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 30) – Rivalutazione del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 31) - **Sopraprezzo**

L'assemblea ordinaria dei soci può, facoltativamente, determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio e su proposta dell'organo amministrativo l'eventuale **sopraprezzo**, che sarà in tal caso dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa. In caso di mancata determinazione da parte dell'assemblea, gli amministratori non potranno richiedere alcun **sopraprezzo** all'atto delle nuove ammissioni di soci.

Articolo 32) – Riserve sociali.

Le riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile e dell'Art. 7 del presente statuto.

Articolo 33) – Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre

di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2014
(duemilaquattordici)

Articolo 34) – Bilancio – Destinazione degli utili di esercizio.

34.1 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
provvede alla redazione del progetto di bilancio.

34.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione
dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella
relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota
integrativa al bilancio.

34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati
separatamente i dati relativi all'attività mutualistica svolta
con i soci

34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle
relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare
specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico, come già indicato al
precedente Art.8).

34.5 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali **destinandoli:**

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per

cento);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente Art. 30);
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett.a) cod. civ.

34.6 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO X

ASSEMBLEE

Articolo 35) – Decisioni dei soci - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

35.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

35.2 Le decisioni dei soci sono assunte con metodo collegiale, in assemblea, nel rispetto delle disposizioni che seguono

35.3 Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari

del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

35.4 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 36) – Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di una delega.

Articolo 37) – Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, **purché** nel territorio della Repubblica Italiana. Nel caso in cui la società sia amministrata da più amministratori con poteri tra loro disgiunti e/o congiunti ai sensi del successivo articolo **40.1** lettera c), il potere di convocazione dell'assemblea spetta a ciascun amministratore disgiuntamente dagli altri.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea è obbligatoria quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata A/R o a mano (controfirmata dal destinatario per ricevuta), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari che siano, comunque, idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento entro il predetto termine, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, in ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori

e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

La circostanza che gli amministratori e i sindaci sono informati della riunione e che gli stessi non si oppongono alla trattazione dell'argomento deve risultare da dichiarazione scritta, e dagli stessi sottoscritta, da conservarsi agli atti sociali.

Articolo 38) – Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta: dall'amministratore unico o, qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente, oppure, qualora la società sia amministrata da più amministratori con poteri tra loro disgiunti o congiunti, dal più anziano di età fra essi amministratori;

in caso di assenza od impedimento dei soggetti di cui sopra, l'assemblea è presieduta da altra persona scelta dai soci, a maggioranza, in sede assembleare.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità di eventuali deleghe, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dai soci, a maggioranza, in sede assembleare; l'assistenza del segretario

non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 39) – Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Tuttavia, nelle deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, l'approvazione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 e le modificazioni del presente statuto, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

In deroga a quanto sopra previsto:

- è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della società, il trasferimento della

sede della società all'estero;

- è necessaria l'unanimità dei consensi per la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non **lucrative** e per le modifiche statutarie dirette ad eliminare il carattere di cooperativa sociale di tipo a).

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XI

AMMINISTRATORI

Articolo 40) - Amministrazione

40.1 La Società può essere amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico scelto tra i soci cooperatori;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri; la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, od entrambi i componenti ove essi siano in numero di due, è scelta tra i soci cooperatori;
- c) da due o più amministratori scelti tra i soci cooperatori che opereranno, a seconda di quanto previsto all'atto di nomina, con metodo disgiuntivo ovvero con metodo congiuntivo, ovvero con metodo disgiuntivo o congiuntivo a seconda delle materie od operazioni od atti; in tali casi si applica rispettivamente il disposto dell'art. 2257 cod. civ. e quello di cui all'art. 2258 cod. civ.; sull'eventuale opposizione di cui al 2° comma dell'art.

2257 cod. civ. decide la maggioranza dei soci, calcolata per teste come di regola, riuniti in assemblea, assemblea che ciascun amministratore può e deve all'uopo convocare.

40.2 Resta fermo che in ogni caso di pluralità di amministratori (e, quindi, anche nel caso di cui alla lettera c del precedente comma) sono sempre di competenza dell'intero organo amministrativo nella sua collegialità:

- le attività previste dall'art. 2475, ultimo comma, del codice civile;

- le decisioni relative ad ammissione, recesso, esclusione dei soci;

- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;

- ogni eventuale altra decisione che la legge con disposizione inderogabile riservi alla competenza dell'organo amministrativo nella sua collegialità;

nelle materie riservate alla competenza dell'organo amministrativo nella sua collegialità gli amministratori dovranno, quindi, operare, ed assumere le relative decisioni, nell'osservanza delle regole che, in base alla legge ed al presente statuto, disciplinano il consiglio di amministrazione, previa riunione e delibera collegiale; in questi casi le funzioni che spettano per legge ed in base al presente statuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno esercitate dal più anziano di età tra gli amministratori in carica.

40.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per

il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Articolo 41) Poteri degli amministratori e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, in altre società ed enti.

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici e ad associazioni.

Articolo 42) – Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea.

Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 43) Requisiti degli amministratori - cessazione dalla carica

43.1 Non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

43.2 In caso di consiglio di amministrazione, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, **purché** la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori. Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da due o più amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti ai sensi del

precedente articolo 40.1 lettera c), la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore ne determina la decadenza dalla carica e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione.

43.3 Se, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, ovvero, ove gli amministratori siano in numero di due, uno di essi, si intendono decaduti tutti gli amministratori e deve subito essere promossa la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

43.4 Fermo quanto disposto nei commi che precedono, in caso di cessazione dalla carica di amministratore si applicano le disposizioni previste dagli art. 2385 e 2386 cod. civ.

Articolo 44) Disposizioni sul consiglio di amministrazione:

Presidente e Vice presidente

Ove non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente; può eleggere, sempre fra i suoi membri, anche uno o più vicepresidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o di impedimento. Il presidente ed il vicepresidente o i vicepresidenti restano in carica per la durata dei rispettivi mandati di amministratore.

Lo stesso consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri o anche estraneo.

Articolo 45) Disposizioni sul consiglio di amministrazione:

metodo decisionale

45.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale (e, cioè, mediante riunione degli amministratori, discussione e deliberazione)

45.2 Il consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei membri del consiglio stesso. La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso redatto su supporto cartaceo o magnetico e comunicato con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo (compreso il fax e la posta elettronica) purchè idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi a ciascun amministratore, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di tali formalità il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.

45.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e quanto eventualmente venga diversamente disposto dalla legge con disposizione inderogabile. Ove il consiglio d'amministrazione sia composto di quattro o di sei o di otto membri, in caso di parità di voti prevarrà il voto del

presidente del consiglio. Ove il consiglio di amministrazione sia composto di due soli membri, esso delibererà solo con la presenza ed il voto favorevole di entrambi gli amministratori.

Articolo 46) Disposizioni sul consiglio di amministrazione:
amministratori delegati

46.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione dei poteri in materia di ammissione e recesso dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e delle altre materie che per disposizione inderogabile di legge non siano delegabili, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

46.2 Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Articolo 47) – Poteri di rappresentanza.

47.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sarà regolata, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, come segue:

a) ove venga nominato un amministratore unico, allo stesso spetterà la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio;

b) ove venga nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetterà al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai vicepresidenti, la firma del o di uno dei vicepresidenti costituisce, di fronte ai terzi, prova dell'assenza o impedimento del presidente; la rappresentanza della società spetterà inoltre agli amministratori delegati, se nominati, nelle materie loro delegate e nei limiti della delega;

c) ove vengano nominati due o più amministratori con poteri di amministrazione tra loro disgiunti o congiunti, agli stessi spetterà anche il potere di rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ed in via disgiunta l'uno dall'altro nelle materie in cui essi possono operare, in base a quanto stabilito all'atto della nomina, con metodo disgiuntivo, ovvero in via congiunta nelle materie in cui essi debbono operare, in base a quanto stabilito all'atto della nomina, con metodo congiuntivo. A ciascuno degli amministratori che, in base a quanto sopra previsto, abbia la rappresentanza della società, spetta anche di dare esecuzione alle decisioni assunte dall'organo amministrativo nella sua collegialità e a quelle assunte dai soci.

47.2 L'organo amministrativo può nominare procuratori e mandatari in genere e delegare loro la firma sociale, purchè per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, retribuzioni e restrizioni che crederà del caso; i soggetti così nominati

agiranno, comunque, sotto la direzione e responsabilità
dell'organo amministrativo.

TITOLO XII

CONTROLLI

Articolo 48) – Collegio sindacale - revisione legale dei conti
Verrà nominato, con delibera dell'assemblea dei soci, il collegio
sindacale quale organo di controllo quando ciò sia obbligatorio
per legge o quando i soci stessi ne ravvisino l'opportunità.

In ogni caso il collegio sindacale sarà composto di tre membri
effettivi e due supplenti.

Salvo i casi in cui ciò sia per legge inammissibile, il collegio
sindacale eserciterà anche la revisione legale dei conti.

Fermo quanto sopra, all'organo di controllo si applicheranno, in
ogni caso, le disposizioni sul collegio sindacale previste per
le società per azioni.

I membri del collegio sindacale dovranno avere i requisiti dalle
disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti in materia
prescritti per esercitare le proprie funzioni, ivi compresa la
revisione legale dei conti.

TITOLO XIII

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 49) – Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al
trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra
quelle per le quali la legge ammette la conciliazione

stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato in conformità al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede legale la società; ove la suddetta nomina non avvenga entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di arbitrato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il procedimento arbitrale si **instaurerà** e si svolgerà secondo il

Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale vigente al momento della instaurazione del procedimento arbitrale e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. L'Arbitro stabilirà a chi farà carico, o le eventuali modalità di ripartizione, del costo dell'arbitrato.

Per le maggioranze necessarie per la soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria e per il diritto di recesso spettante ai soci assenti o dissenzienti si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa e socio lavoratore che rientrano nella competenza del giudice del lavoro.

TITOLO XIV

NORME FINALI

Articolo 50) – Scioglimento e liquidazione della società.

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea dei soci, nell'osservanza delle norme di legge in materia, fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Articolo 51) - Devoluzione del patrimonio sociale.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale
è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso di eventuali strumenti finanziari ai possessori degli
stessi;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di
capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente
rivalutato entro i limiti previsti dal precedente Art. 30);
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di
capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai
sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo
di somme dovute a titolo di ristorno;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 5) I Componenti, in conformità a quanto stabilito nello
Statuto sociale, scelgono di comune accordo quale forma di
amministrazione quella del consiglio di amministrazione con un
numero di membri che viene d'accordo fra essi componenti stabilito
nella misura di 8 (otto) e del quale vengono nominati come
componenti essi stessi componenti signori: ROSSI LINA, ROSATI
FRANCESCA, FERRUCCI FRANCESCA ROMANA, CENCI LUIGINA, MONTESI
ARIANNA, ZAMMIT AGNESE, SQUARTINI ANDREA e FIORI STEFANO, e
tra essi:

- Presidente del consiglio di amministrazione: ROSSI LINA,
- Vicepresidente: ROSATI FRANCESCA,
- Consiglieri: FERRUCCI FRANCESCA ROMANA, CENCI LUIGINA,
MONTESI ARIANNA, ZAMMIT AGNESE, SQUARTINI ANDREA e FIORI
STEFANO.

I componenti del consiglio di amministrazione, come sopra eletti, accettano l'incarico conferito, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a loro carico; essi sono nominati a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, Signora ROSSI LINA è investita della rappresentanza della Società, con i poteri e le modalità stabilite nello Statuto sociale.

ARTICOLO 6) Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle imprese, così come richiesto dall'art. 111 ter del R.D. n.318/1942 nel testo introdotto dal D.Lgs. n.6/2003, i Comparenti precisano che l'indirizzo della sede sociale è attualmente il seguente: Monte San Vito, frazione Borghetto, L.go Ungaretti n.1/2.

ARTICOLO 7) Le spese del presente atto ed ogni altra accessoria sono per intero a carico dei soci.

I Comparenti dichiarano quindi che l'importo globale delle spese per la costituzione della Società ammonta approssimativamente ad euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

All'iscrizione della società nell'albo delle cooperative e nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 9

legge n.381/1991 ed alla legge regionale Marche n.34/2001,
provvederà l'organo amministrativo della stessa.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 19 e
dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972
n.642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura ai Comparenti che lo approvano

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio
completato a mano occupa pagine cinquantadue con la presente di
fogli tredici

Sottoscritto alle ore undici e minuti quindi

Firmato Lina Rossi

Firmato Francesca Rosati

Firmato Francesca Romana Ferrucci

Firmato Luigina Cenci

Firmato Arianna Montesi

Firmato Agnese Zammit

Firmato Stefano Fiori

Firmato Andrea Squartini

Firmato Antonino Praticò Notaio

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 23/BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 7/3/2005, CHE SI TRASMETTE IN
TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.